



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 488 del 2010, proposto da:
Vallone Gaetano, Lo Scalzo Gaetano, La Torre Massimiliano, De
Vita Giuseppe, Caracciolo Saverio, Addolorato Francesco, Piccolo
Vito, Orfanò Emanuela, Muscia Jasmine, Mazzitelli Emanuela,
Mazzara Salvatore, Schiariti Pierpasquale, Scalfari Roberto,
Sammartino Mario, Ruffa Lucio, Pugliese Massimo, L'Andolina
Massimo, Macri Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
Spataro, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il Comune di Tropea, in persona del Sindaco in carica, elettivamente
domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio
dell'avv. Alfredo Gualtieri, che lo rappresenta e difende;

nei confronti di

Repice Adolfo, Rodolico Giuseppe, De Vita Giuseppe, Lorenzo Romana, Simonelli Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, domiciliati presso la Segreteria del Tribunale;

Ceraso Paolo Antonio, D'Agostino Sandro, Padula Libero, Pontorieri Francesco, Sicari Carmine, Valeri Antonino, Arena Francescantonio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del verbale di proclamazione degli eletti redatto dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 30 marzo 2010, relativo alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tropea, con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tropea il dott. Repice Adolfo per la lista n. 2 "Passione Tropea", per aver riportato "il maggior numero di voti, pari a n. 2279 voti validi";

b) nonché dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativamente alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio, datato 30 marzo 2010, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tropea, nella parte in cui è stato accertato che il dott. Repice Adolfo ha riportato "... n. 2279 voti validi", che la lista n.2 "Passione Tropea – Repice Sindaco" ha conseguito una cifra elettorale pari a n. 2279 e, infine, che la lista n.1 "Uniti per la Rinascita con Vallone Sindaco" ha conseguito una cifra elettorale pari a n. 2276;

c) del verbale della Sezione elettorale n.1, nella parte in cui:

- è stata dichiarata la nullità di 5 schede recanti 5 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- sono stati ammessi al voto con accompagnatore n. 4 elettori;
- d) del verbale della Sezione Elettorale n.2, nella parte in cui:
 - è stata dichiarata la nullità di 2 schede recanti invece, 2 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
 - sono stati ammessi al voto con accompagnatore n. 2 elettori;
- e) del verbale della Sezione Elettorale n. 3, nella parte in cui:
 - è stata dichiarata la nullità di 3 schede recanti, invece, 3 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
 - sono stati ammessi al voto con accompagnatore n. 2 elettori;
- f) del verbale della Sezione Elettorale n. 4 nella parte in cui:
 - è stata dichiarata la nullità di 5 schede recanti, invece, 5 voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
 - sono stati ammessi al voto con accompagnatore n. 3 elettori;
- g) del verbale della Sezione Elettorale n. 5, nella parte in cui:
 - è stata dichiarata la nullità di una scheda recante invece un voto valido per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
- h) del verbale della Sezione Elettorale n.6 nella parte in cui:
 - è stata dichiarata la nullità di 2 schede recanti, invece, due voti validi per la lista in cui sono candidati i ricorrenti;
 - sono stati ammessi al voto con accompagnatore n. 5 elettori;
- i) del verbale della Sezione Elettorale n. 7, nella parte in cui:
 - non è stata dichiarata la nullità di una scheda ritenuta valida con

voto assegnato alla lista n.2 “Passione Tropea – Repice Sindaco”;
- è stata dichiarata la nullità di 2 schede, recanti, invece, 2 voti validi per la lista n.1 “Uniti per la Rinascita con Vallone Sindaco”;
- sono stati ammessi al voto con accompagnatore n. 3 elettori;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tropea, Adolfo Repice, Giuseppe Rodolico, Giuseppe De Vita, Romana Lorenzo, Antonio Simonelli;

Visto il ricorso incidentale proposto dai controinteressati;

Visti i ricorsi per motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali e dai ricorrenti incidentali;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 175 del 2 luglio 2010, n. 249 del 3 dicembre 2010 e n. 199 del 10 febbraio 2011;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN
MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e, per

l'effetto, annulla il verbale di proclamazione degli eletti redatto dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 30 marzo 2010, relativo alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio comunale di Tropea, con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tropea il dott. Repice Adolfo per la lista n. 2 "Passione Tropea", per aver riportato "il maggior numero di voti, pari a n. 2279 voti validi" e dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 3 e n. 4 del Comune di Tropea ed ordina, ai sensi dell'art. 77 del DPR 16 maggio 1969 n. 570, la rinnovazione delle votazioni nelle Sezioni 3 e 4 del Comune di Tropea di tutti gli atti annullati (compresa la proclamazione degli eletti) i quali dovranno essere rivisti alla luce del risultato che conseguirà alla ripetizione del voto nelle predette sezioni.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Ordina alla Segreteria del tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di effettuare immediata trasmissione in copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Tropea ed al Prefetto di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. amm.

Spese compensate.

Pone per il 50% a carico del Comune di Tropea e per il 50% a carico dei controinteressati le spese di verifica, da corrispondere con le modalità e nella misura di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Esclusivo

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 7 aprile 2011
con l'intervento dei Signori Magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 07/04/2011

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)